

RAFFRONTO

Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005)	Proposta di provvedimento amministrativo n. 64/12[^] di iniziativa del consigliere Mattiani, recante: “Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria”.
(...)	(...)
Articolo 14 (Funzionamento dei Gruppi consiliari)	Articolo 14 (Funzionamento dei Gruppi consiliari)
1. Ogni variazione relativa alla composizione dei singoli Gruppi deve essere tempestivamente comunicata al Presidente del Consiglio da parte del Consigliere regionale cui si riferisce la variazione stessa.	1. Ogni variazione relativa alla composizione dei singoli Gruppi già costituiti deve essere tempestivamente comunicata al Presidente del Consiglio da parte dei Presidenti dei Gruppi consiliari cui si riferisce la variazione stessa.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è chiamato a risolvere, con decisione definitiva, gli eventuali reclami circa la costituzione dei Gruppi.	Identico
3. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale, all'assegnazione ai Gruppi consiliari, nonché alle componenti del Gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.	Identico
4. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite tra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.	Identico
(...)	(...)
Articolo 17 (Giunta delle elezioni)	Articolo 17 (Giunta delle elezioni)
1. Il Presidente, nella prima riunione successiva alla sua elezione, comunica al Consiglio i nomi dei Consiglieri regionali,	Identico

designati, uno da ciascun Gruppo, per costituire la Giunta delle elezioni, che è insediata entro i successivi sette giorni con l'elezione nel suo seno del Presidente.	
	2. La Giunta delle elezioni non può essere convocata se non sono nominati tutti i componenti effettivi. A tal fine, qualora, uno o più gruppi consiliari non abbiano provveduto alle designazioni comunque necessarie, in via sostitutiva e provvisoria, il Presidente del Gruppo consiliare inadempiente è componente di diritto della Giunta.
(...)	(...)
Articolo 33 (Commissione contro "la 'ndrangheta" in Calabria)	Articolo 33 (Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa)
1. E' istituita la Commissione contro "la 'ndrangheta" in Calabria composta nel rispetto del criterio della proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.	1. E' istituita la Commissione il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa in Calabria composta nel rispetto del criterio della proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.
2. Alla Commissione contro "la 'ndrangheta" in Calabria si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.	2. Alla Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa in Calabria si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.
3. Per quanto attiene alle competenze ed alle modalità di esercizio delle relative funzioni della Commissione contro "la 'ndrangheta" in Calabria è fatto rinvio agli articoli 3,4,5,6,7 e 8 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 50.	3. Le competenze e le modalità di esercizio delle funzioni della Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa in Calabria sono fissate dalla legge regionale 27 dicembre 2002, n. 50."